

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 23-4839

Legge 26 Luglio 1975 n. 386. Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alle compensazioni finanziarie a favore dei Comuni italiani di confine. Parere favorevole in ordine alla modifica dei criteri di utilizzazione secondo quanto indicato dall' art. 6 del D. M. 7 dicembre 2021 per gli anni 2020 e 2021.

A relazione dell'Assessore Marrone:

Visto l'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 386.

Premesso che:

- l'articolo 5 della succitata Legge stabilisce che il Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;
- l'articolo 2 dell'Accordo comma 14 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, stabilisce che le somme attribuite potranno essere destinate nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 7 dicembre pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022, ha disposto i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie dovute per gli anni 2020 e 2021 e in particolare l'articolo 6, il quale stabilisce che le somme attribuite per i predetti anni potranno essere destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.
- l'articolo 16 comma 10 bis del decreto - legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, prevede che, per gli anni 2020 e 2021, le somme facenti parte del ristorno fiscale, possano essere destinate, nel limite massimo del 50% in parte corrente, al finanziamento per la realizzazione completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 10 bis, della legge 17 dicembre 2021, n. 215, che per gli anni 2020 2021, in considerazione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, consente con norma di carattere eccezionale ai comuni frontalieri l'impiego in parte corrente, nel limite massimo del 50 per cento, le somme attribuite ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, si rende necessario modificare l'articolo 6 del sopracitato decreto ministeriale.

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota acquisita agli atti del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione prot. n. 3222/2022, ha richiesto alla Regione Piemonte, il parere, da formalizzarsi mediante assunzione di una deliberazione regionale, in ordine alla conferma di modifica dei criteri di utilizzazione, secondo quanto indicato nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 per il biennio 2020-2021

Dato atto che:

- i Comuni italiani di confine interessati alla suddetta compensazione finanziaria sono: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle (nato dall'unione di Seppiana e Viganella), Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Ghiffa, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Val Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso), Valstrona, Vanzone San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette e Vogogna;
- la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione ha provveduto a trasmettere apposita comunicazione, prot. n. 4265/A2101B del 07/03/2022, indirizzata a tutti i Comuni interessati, all'Unione dei Comuni Alta Ossola e all'Unione dei Comuni delle Valli dell'Ossola, nella quale si richiedeva di esprimere parere in ordine alla modifica dei criteri di utilizzazione così come espresso nell'art. 16 comma 10-bis della legge 17 dicembre 2021 , n. 215;
- Comuni di: Bee, Bognanco, Cannero Riviera, Malesco, Oggebbio, Premeno, Toceno, Verbania e Valle Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso Legge Regionale Piemonte n. 8 del 16 luglio 2018) hanno espresso pareri favorevoli in ordine alla conferma della modifica dei criteri di utilizzazione suddetti,
- gli altri Comuni aventi diritto non hanno espresso il proprio parere entro i termini indicati parere per cui verranno confermati dal Ministero i criteri già definiti dal Decreto succitato.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R.n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di esprimere, sentiti i Comuni interessati, parere favorevole alla modifica dell'articolo 6 del D.M 7 dicembre 2021, così come segue:

“Le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere impiegate, nel limite del 50 per cento, in parte corrente”;

- di autorizzare i competenti Uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione – a dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)